Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2628

Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo

18/12/2022 - 07:30

Indice

1. DDL S. 2628 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 2628 4

1. DDL S. 2628 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2628
XVIII Legislatura

Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo

---

Iter
21 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.2628	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Gianclaudio Bressa (Aut (SVP-PATT, UV))
Cofirmatari
Iunio Valerio Romano (M5S), **Sandro Ruotolo** (Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali), **Gianni Pittella** (PD), **Sergio Romagnoli** (M5S), **Gianpietro Maffoni** (FdI), **Mauro Antonio Donato Laus** (PD), **Primo Di Nicola** (M5S), **Emilio Floris** (FIBP-UDC), **Francesco Laforgia** (Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali), **Gabriella Di Girolamo** (M5S), **Laura Stabile** (FIBP-UDC), **Michela Montevecchi** (M5S), **Andrea Causin** (Misto, ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))), **Carlo Doria** (L-SP-PSd'Az), **Vincenzo Carbone** (IV-PSI), **Fulvia Michela Caligiuri** (FIBP-UDC), **Pietro Pisani** (L-SP-PSd'Az), **William De Vecchis** (Misto, Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano), **Ugo Grassi** (Misto)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **24 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 436 del 24 maggio 2022.
Classificazione TESEO
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO , LAVORO ATIPICO , SITI E PORTALI WEB
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede redigente** il 21 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 444 del 22 giugno 2022.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2628

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRESSA** , **ROMANO** , **RUOTOLO** , **PITTELLA** , **ROMAGNOLI** , **MAFFONI** , **LAUS** , **DI NICOLA** , **FLORIS** , **LAFORGIA** , **DI GIROLAMO** , **STABILE** , **MONTEVECCHI** , **CAUSIN** , **DORIA** , **CARBONE** , **CALIGIURI** , **Pietro PISANI** , **DE VECCHIS** e **GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2022

Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo

Onorevoli Senatori. - I mercati del lavoro e le società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e degli sviluppi sociali e demografici.
Il mondo del lavoro è sicuramente l'ambito nel quale si riflette il progresso complessivo di un Paese.
Di conseguenza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sancita dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rappresenta uno degli elementi basilari di un'economia al servizio dei cittadini.
In quest'ottica il presente disegno di legge contiene una serie di disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo.
Le proposte normative, contenute nel provvedimento, sono il frutto delle proposte elaborate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, contenute nella relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile del 2022.
Da questo punto di vista il disegno di legge rappresenta un'attuazione concreta delle proposte presentate dalla Commissione.
L'articolo l reca alcune disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali.
Negli ultimi anni, infatti, si è assistito alla nascita di nuovi fenomeni di sfruttamento del lavoro quali, ad esempio, il caporalato digitale dove i lavoratori della *gig economy* si affiancano ai lavoratori già protagonisti di fenomeni di sfruttamento fino ad ora conosciuti (tipico il caso dei braccianti agricoli).
Il luogo e l'orario di lavoro sono oggi concetti fluidi, regolati da una nozione normativa classica che necessita di una disciplina specifica e maggiormente al passo con i tempi in grado di tutelare le nuove esigenze di sicurezza.
Le moderne tecnologie, infatti, stanno modificando radicalmente la dimensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro.
Vi è inoltre un pericolo più profondo e cioè che l'utilizzo dell'algoritmo artificiale possa diventare uno strumento prescrittivo senza controllo.
Gli algoritmi funzionano principalmente come sistemi atti a produrre canoni da considerare come *standard* al quale adeguarsi per massimizzare la *performance* dei lavoratori.
Questi congegni inoltre vengono oggi utilizzati per dirigere, controllare ed eventualmente sanzionare i lavoratori.
A tale riguardo si ritiene necessario introdurre una serie di disposizioni che stabiliscano dei livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori della *gig economy.*

A questo proposito l'articolo 1 individua una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore.
Le precise condizioni individuate dall'articolo 1 per attribuire la qualifica di lavoratore subordinato traggono spunto dai diversi casi giurisprudenziali già affrontati su queste tematiche.
L'articolo 2 reca alcune misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi delle piattaforme digitali. In particolare si prevede che le piattaforme non possano raccogliere dati personali quando il lavoratore delle piattaforme digitali non sta svolgendo un lavoro richiesto dal sistema automatizzato.
L'articolo 3 introduce dei nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi delle piattaforme digitali.
Nello specifico il committente dovrà monitorare e valutare periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati nonché valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortunio sul lavoro nonché i rischi psico-sociali ed ergonomici.
L'articolo 4, invece, affronta un tema particolarmente delicato quale quello delle tutele dei lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici.
A tale riguardo, anche sulla base di quanto emerso dall'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si stabilisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto nonché riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'articolo 5 prevede una specifica fattispecie penale al fine di contrastare i fenomeni di somministrazione fraudolenta di lavoro.
Si tratta, in sostanza, di contrastare il fenomeno delle cosiddette cooperative spurie. A tale riguardo viene punita la condotta di chi, al fine di eludere delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, anche se socio lavoratore di cooperativa, assicura la somministrazione di lavoro in modo fraudolento violando i diritti del lavoratore stesso.
L'articolo 6 introduce delle disposizioni volte a contrastare l'organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza o minaccia attraverso l'introduzione, all'interno del codice penale, di un'autonoma e specifica fattispecie di reato tesa a sanzionare la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, costringa il lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti remunerativi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, ovvero a rinunciare ai diritti spettanti in relazione al rapporto di lavoro procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.
L'articolo 7, invece, è volto a colmare una lacuna normativa in materia di responsabilità dell'ente estendendo la responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolge un controllo su altre imprese collettive nei casi in cui si verifichino delle condizioni di sfruttamento lavorativo.
Da ultimo l'articolo 8 riproduce alcune disposizioni aggravanti nel caso di reato di estorsione qualora si sia in presenza di sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiori a tre o qualora uno o più dei lavoratori sfruttati siano stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa.
Si segnala, da ultimo, che per quanto attiene ad eventuali ipotesi di intervento normativo per assicurare adeguata tutela ai lavoratori che denunciano situazioni di sfruttamento, si è ritenuto di non inserire apposite previsioni al riguardo nel presente disegno di legge, essendo attualmente all'attenzione del Parlamento un provvedimento specifico, di iniziativa parlamentare, che affronta in maniera organica tale questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali)

1. All'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori che svolgono attività mediante piattaforme digitali, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto tra il lavoratore e la piattaforma di lavoro digitale.

1-ter. Ai fini del presente capo, si considera piattaforma digitale qualsiasi algoritmo o altro sistema decisionale o di monitoraggio che organizza le modalità della prestazione anche se svolta interamente in modalità virtuale e che fornisce, anche per conto altrui, un servizio a distanza e con mezzi elettronici indipendentemente dal luogo di stabilimento. Sono esclusi i fornitori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni.

1-quater. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore, quando siano presenti almeno due dei seguenti indici di controllo dell'esecuzione della prestazione:

a) determinazione della retribuzione in misura fissa;

b) obbligo di rispettare regole vincolanti circa l'aspetto esteriore o l'esecuzione del lavoro;

c) supervisione dell'esecuzione della prestazione o verifica della qualità dei risultati, anche mediante impiego di strumenti elettronici;

d) effettiva limitazione, anche attraverso meccanismi sanzionatori, della libertà di organizzare il lavoro, in particolare della facoltà di scegliere i periodi di assenza, di accettare o rifiutare compiti, di avvalersi di sostituti o sub-fornitori, di creare una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

1-quinquies. Spetta al datore di lavoro provare che il rapporto si è svolto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1-*quater* ».

Art. 2.

(Protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso di utilizzo di piattaforme digitali)

1. All'articolo 47-*sexies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In ogni caso le piattaforme digitali:

a) non trattano dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico del lavoratore dei suddetti sistemi;

b) non trattano dati personali relativi alla salute del lavoratore, tranne nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da *b)* a *j)*, del regolamento (UE) 2016/679;

c) non trattano dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali;

d) non raccolgono dati personali quando il lavoratore delle piattaforme digitali non sta svolgendo un lavoro richiesto dal sistema automatizzato o non si sta offrendo di svolgerlo ».

Art. 3.

(Obblighi del committente che utilizza piattaforme digitali)

1. All'articolo 47-*septies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti per i lavoratori subordinati, »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il committente che utilizza la piattaforma digitale nei confronti dei lavoratori di cui al comma l,

oltre a osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve:

a) monitorare e valutare periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

b) valutare i rischi indotti dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare con riferimento ai possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di subappalto)

1. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 5.

(Somministrazione fraudolenta di lavoro)

1. Dopo l'articolo 509 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 509-*bis*. - *(Somministrazione fraudolenta)* - Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la finalità di eludere disposizioni vigenti o relative al contratto collettivo applicate al lavoratore, anche se socio-lavoratore di cooperativa, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena della multa di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma si accompagna ad una situazione di sfruttamento in presenza di uno o più delle condizioni di cui all'articolo 603-*bis,* terzo comma.

Si applicano, limitatamente al reato di cui al secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 603-*bis.1,* 603-*bis.2* e 603-*ter* ».

2. L'articolo 38-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.

Art. 6.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale*,* dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le stesse pene di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti di chiunque ricorra consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da un lavoratore che sia vittima di una delle condotte contemplate dal primo comma ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di responsabilità dell'ente)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La responsabilità, nell'ambito di gruppi di imprese, si estende all'ente controllante che, giuridicamente o di fatto, svolga un controllo su altre imprese collettive ».

Art. 8.

(Disposizioni aggravanti nel caso di reato di estorsione)

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se la condotta di cui al primo comma è commessa mediante lo sfruttamento di prestazioni svolte da un numero di lavoratori superiore a tre, o se uno o più dei lavoratori sfruttati sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« La condanna per uno dei fatti previsti dai commi precedenti, limitatamente ai casi in cui la condotta ha ad oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative, importa l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'articolo 603-*ter* ».

Art. 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 603-*bis.1*, primo comma, le parole: « dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 509-*bis,* secondo comma, e »;

b) all'articolo 603-*bis.2*, le parole: « dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 509-*bis,* secondo comma, e »;

c) all'articolo 603-*ter*, primo comma**,** dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: *«* 509-*bis,* secondo comma, ».

2. All'articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 509-*bis,* secondo comma, e »;

b) al comma 3, le parole: « la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « la cui violazione costituisce, ai sensi degli articoli 509-*bis,* secondo comma, e »;

c) al comma 4, le parole: « confisca disposta ai sensi dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « confisca disposta ai sensi degli articoli 509-*bis,* secondo comma, e ».

3. All'articolo 25-*bis*.1*,* comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea**,** dopo le parole: « delitti contro » sono inserite le seguenti: « l'economia pubblica, »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 509-*bis,* secondo comma, ».

4. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « comprese le » sono inserite le seguenti: « competenze e le ».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.